



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 24 del 31/05/2023

L'anno **2023**, addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **09:20**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.ra PALLI VALENTINA, Vice Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta si svolge in modalità mista, presenza e videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 27/02/2023:

Presidente della Provincia e

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

DE PASCALE MICHELE	Assente
BERTOZZI STEFANO	Presente
CAMPIDELLI FIORENZA	Presente
GRANDU GIOVANNI	Presente
IMPELLIZZERI FRANCESCA	Assente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
NATALI MARIA GLORIA	Presente
PALLI VALENTINA	Presente
PASI NICOLA	Presente
PUNTIROLI ENEA	Assente
ROSSATO GIANMARCO	Presente in videoconferenza
SCHIANO GIANCARLO	Presente
VASI ANDREA	Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

ASSISTE LA DIRIGENTE INCARICATA BASSANI SILVA IN ASSENZA DEL SEGRETARIO GENERALE;

Essendo i presenti n. 10 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, la Vice Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dalla Vice Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: *Bertozzi Stefano, Campidelli Fiorenza, Schiano Giancarlo;*

OGGETTO n.: 3 (punto 5 dell'O.D.G.)

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A "CASCATA" DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ALLA SOCIETÀ ACQUA INGEGNERIA SRL, SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING STRUMENTALE, CONTROLLATA INDIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA ATTRAVERSO RAVENNA HOLDING S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Consigliere delegato Pasi Nicola con il supporto del Servizio Segreteria, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita in data 30/12/2020 come società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R. (iscritta alla Camera di Commercio di Ravenna in data 04/01/2021), nell'ambito di un progetto di trasformazione della società in house providing (a controllo pubblico e strumentale) per un supporto di servizi di ingegneria ed architettura necessari all'attività pubblicistico-istituzionale dei propri soci diretti ed indiretti:

a) dapprima, attraverso un aumento del capitale sociale riservato ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

b) successivamente, con la cessione da parte di Porto Intermodale Ravenna S.p.A., S.A.P.I.R., della propria partecipazione a Ravenna Holding S.p.A. (previa rinuncia al diritto di prelazione all'acquisto della partecipazione da parte dei Soci pubblici Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.);

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 8 del 05.02.2019:

1. è stato espresso anche sulla base dello studio di fattibilità "*Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*" (allegato A alla citata delibera n. 8/2019) indirizzo positivo al progetto di ingresso della società Romagna Acque S.p.A. – Società delle Fonti S.p.A. (partecipata indirettamente dalla Provincia di Ravenna per il tramite di Ravenna Holding S.p.A., che ne detiene una partecipazione pari al 29,13% del capitale sociale) nella costituenda società Acqua Ingegneria Srl;
2. è stata approvata, pertanto, l'acquisizione da parte di Romagna Acque S.p.A. – Società delle Fonti S.p.A. - di una quota societaria determinata tra il 45% e il 48% del capitale sociale di Acqua Ingegneria Srl;
3. è stato altresì approvato lo schema di Statuto della società Acqua Ingegneria Srl (allegato B alla predetta delibera CP n. 8/2019) nella sua conformazione di società *in house*, lo schema di "*Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di "Acqua Ingegneria s.r.l." per garantire l'assetto organizzativo finalizzato all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "Acqua Ingegneria s.r.l."* (allegato D alla delibera CP n. 8/2019, che sarà sottoscritto direttamente dai soci diretti di Acqua Ingegneria S.r.l.), lo schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria Srl e i propri soci committenti in house (allegato C alla delibera CP n. 8/2019);

4. è stato autorizzato il Presidente o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. e votare favorevolmente:
 - l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. K.7 dello statuto societario, a deliberare in seno all'assemblea della società partecipata Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (operante secondo il modello in house providing) l'acquisizione della suddetta partecipazione in Acqua Ingegneria Srl, in coerenza con le determinazioni assunte al riguardo dai competenti organi degli enti locali soci, e la sottoscrizione del capitale della società che verrà assegnato a Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
 - l'approvazione dello Statuto della società, dello schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria Srl e i propri soci committenti in house del Patto Parasociale ex art. 16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
 5. è stata inoltre approvata l'acquisizione diretta, da parte di Ravenna Holding S.p.A., di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria in misura paritetica agli altri soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., al corrispettivo pari al valore nominale, per una quota minima pari al 6% del capitale sociale e fino a concorrenza della quota complessivamente prevista in capo ai soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (dal 21% al 24%);
 6. è stato conseguentemente dato pertanto indirizzo al Presidente affinché partecipi all'assemblea di Ravenna Holding S.p.A. e voti positivamente l'autorizzazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. g) dello statuto societario, all'acquisizione diretta, da parte di quest'ultima, della partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria Srl come sopra definita, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia e in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci, e alla sottoscrizione del capitale della società, autorizzando gli organi della Holding ad apportare ai documenti richiamati tutte le modifiche di carattere non essenziale che si rendessero necessarie per la finalizzazione del progetto;
 7. è stato disposto di inviare l'atto deliberativo alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., oltre ad inoltrare domanda di iscrizione all'elenco istituito dall'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendosi ai suddetti adempimenti per quanto possibile in forma coordinata con gli enti locali soci diretti o indiretti di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. che hanno adottato analoghi atti deliberativi per l'acquisizione della partecipazione in Acqua Ingegneria Srl, intendendosi a tal fine delegato a provvedere uno degli enti o la stessa società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., anche nell'interesse della Provincia di Ravenna.
- nella seduta dell'Assemblea dei Soci di Acqua Ingegneria Srl svolta in data 26 febbraio 2021 (di cui al verbale a rogito del Notaio Ira Bugani di Ravenna rep. n. 37179/13006 in pari data, iscritto nel Registro delle Imprese lo stesso 26 febbraio 2021) è stato approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento per Euro 79.000,00 riservato ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e a Romagna

Acque - Società delle Fonti S.p.A., le quali hanno seduta stante sottoscritto e liberato con conferimento in denaro l'intero aumento di capitale per le quote già predeterminate;

- nella medesima giornata del 26 febbraio 2021, con atto autenticato dal Notaio Ira Bugani di Ravenna rep. n. 37183/13009, iscritto nel Registro delle Imprese in data 01/03/2021 – previa rinuncia al diritto di prelazione all'acquisto della partecipazione da parte dei Soci pubblici Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. – Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R. ha ceduto la propria partecipazione a Ravenna Holding S.p.A. (composizione sociale: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 48% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31% del capitale sociale; Ravenna Holding S.p.A. 21% del capitale sociale);

- l'Assemblea di Acqua Ingegneria S.r.l. nella seduta del 26/02/2021 ha altresì approvato la revisione dello statuto sociale conformandone il contenuto al modello di statuto di società *in house providing*;

- in data 29 settembre 2022, con atto autenticato dal Notaio Ira Bugani di Ravenna rep. n. 38428/13716, iscritto nel Registro delle Imprese in data 30/09/2022, Ravenna Holding S.p.A ha acquisito da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. un'ulteriore quota di partecipazione al capitale sociale della società "Acqua Ingegneria S.r.l.", corrispondente al 2% (due per cento) del totale del patrimonio netto;

- Acqua Ingegneria S.r.l. è pertanto una società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria costituita nell'esclusivo interesse dei Soci pubblici diretti ed indiretti: dedicata alla realizzazione in affidamento diretto, secondo il modello *in house providing*, di servizi di ingegneria (attuali soci diretti: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31% del capitale sociale; Ravenna Holding S.p.A. 23% del capitale sociale);

- in data 13.10.2022 è stata resa nota da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a. la “Determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50” (prot. ANAC n.0080758 del 10/10/2022) disposta da ANAC e valida anche per Ravenna Holding S.p.a. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (la domanda di iscrizione era stata inviata ad ANAC in data 29.03.2021 e aveva già permesso la sottoscrizione dei relativi “contratti di servizio”);

- la Provincia di Ravenna partecipa alla società Ravenna Holding S.p.A., società di gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali soci, in quanto strumento organizzativo degli stessi mediante il quale partecipano indirettamente nelle società, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori;

- Ravenna Holding S.p.a. (che oltre a detenere il 23% del capitale sociale di Acqua Ingegneria srl, possiede altresì la partecipazione in Romagna Acque - Società delle font S.p.A. pari al 29,13% del capitale sociale) è configurata come “società strumentale” in

house providing (art. 4 2° comma lett. d, art. 4 5° comma ultima parte, art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016) della Provincia di Ravenna e degli altri enti locali soci;

- in particolare Acqua Ingegneria S.r.l. è classificata in sede di ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. D) del D.Lgs. n. 175/2016 (*“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*);

- il D.Lgs. n. 201/2022 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* *“TUSPL”*) risulta applicabile espressamente ai *“servizi di interesse economico generale di livello locale”* o servizi pubblici a rilevanza economica locale” (art. 2 1° comma lett. c), per cui non trova applicazione ai *“servizi strumentali”* la nuova disciplina contenuta nel TUSP;

- coerentemente l'art. 7 2° e 3° comma del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti, in vigore dal 1.4.2023) prevede per le *“prestazioni strumentali”* non solo un regime diverso dai servizi di *“interesse economico generale di livello locale”* (comma 3), ma anche un regime motivazionale semplificato:

“comma 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

comma 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 2016 e s.m.i. appare tuttora vigente, almeno fino al termine di efficacia del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs.n. 36/2023) all'1.7.2023, venendo tuttavia sostituito dal sopracitato art. 7 2° e 3° comma del nuovo codice e non essendo in particolare più prevista l'iscrizione nel registro degli enti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e le relative modalità procedurali;

- in ogni caso, nell'attuale transitorio, si ritiene di dovere avanzare comunque, anche a titolo cautelare, domanda di iscrizione all'elenco istituito dall'ANAC ai sensi della citata normativa. in forma coordinata con i soci diretti della società Acqua Ingegneria S.r.l.;

Dato atto che:

- la Provincia di Ravenna può avere necessità di disporre di professionalità tecniche mancanti e abbia difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- Acqua Ingegneria S.r.l. è società in house providing, partecipata indirettamente dalla Provincia di Ravenna attraverso Ravenna Holding S.p.a. (ed a sua volta, attraverso Ravenna Holding S.p.a., con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a.);
- si tratta quindi di società già costituita, per cui sono state fornite tutte le valutazioni ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che in particolare risultano contenute nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 05.02.2019 e dei relativi allegati (tra cui, in particolare, l'allegato A "*Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*");
- lo Statuto di Acqua Ingegneria prevede in particolare:
 - a) art. 1 comma 3: "*3. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario*";
 - b) art. 3 comma 1: vengono elencate nell'ambito dell'oggetto sociale omnicomprendenti attività attinenti a servizi di ingegneria e architettura (solo con riferimento al primo capoverso "*progettazione, direzione lavori, consulenza, assistenza tecnica di progetti, relativamente ad opere di ingegneria idraulica e civile, ad impianti tecnologici, a porti, strade, gallerie, dighe, lavori di difesa e sistemazione idraulica*");
 - c) art. 3 comma 1 5° capoverso: "*assunzione, da parte dei soci diretti o indiretti, ovvero da soggetti pubblici o privati, di concessioni ed appalti di servizi, di qualsiasi affidamento ed incarico che comporta l'espletamento delle attività di cui al presente oggetto sociale nonché funzioni ad esso collegate*";
 - d) art. 3 comma 2°: l'obbligo di svolgere attività almeno per l'80% per "*soci, società e/o enti dai medesimi partecipati o affidatari o comunque con le collettività di riferimento dei "soci indiretti" coincidenti con quello della provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Per "soci indiretti" si intendono gli enti locali che partecipano al capitale sociale dei soci della società*";
- l'affidamento in house di servizi da parte della Provincia di Ravenna ad Acqua Ingegneria rientra nello schema dell'*in house a "cascata"*, espressamente previsto nelle Linee Guida ANAC n. 7 (aggiornate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 951/2017) (paragrafo 6.3.5 "*Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità esegue le seguenti verifiche: a) in caso di in house «a cascata», (l'amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C – A concede affidamento diretto a C), l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C*);
- il Comune di Ravenna ha peraltro recentemente utilizzato lo stesso schema di affidamento *in house providing a "cascata"* ad Acqua Ingegneria Srl (istanza trasmessa ad ANAC ID5113 prot. 100401 del 01.12.2022);

- ferma restando l'avvenuta dimostrazione in merito alla sussistenza del controllo analogo di Ravenna Holding S.p.a. su Acqua Ingegneria Srl a cura di ANAC in sede di iscrizione all'Elenco sopra richiamato, il controllo analogo del Provincia di Ravenna riguardo a Ravenna Holding S.p.a. risulta chiaramente dallo Statuto e dalla Convenzione ex art. 30 del Tuel, come già verificato del pari da ANAC nell'ambito dell'iscrizione da parte della Provincia di Ravenna per l'affidamento in house providing "a cascata" di Ravenna Entrate S.p.a. (istanza del ID3659 prot. 6439 del 26.01.2021, regolarmente iscritta 26.03.2021);

- la Provincia di Ravenna può pertanto affidare direttamente servizi ad Acqua Ingegneria sulla base dello schema dell'*in house providing a cascata*, date le sopraesposte necessità dell'amministrazione provinciale di disporre di un adeguato supporto al fine di potenziare l'attività della propria struttura tecnica per rispettare i tempi di programmazione dei lavori e non perdere finanziamenti concessi;

- fermo restando che Acqua Ingegneria Srl è già costituita, che sussiste la partecipazione indiretta della Provincia Ravenna ad Acqua Ingegneria Srl e che pertanto appare di per sé legittimo l'affidamento *in house providing* da parte della Provincia di Ravenna di servizi di ingegneria e architettura nell'ambito dell'*in house providing* c.d. "*a cascata*" per quanto sopra premesso, unicamente ad *abundantiam* si può dare ulteriormente conto che la normativa vigente sopravvenuta (art 9 – 10 D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021) ha peraltro riconosciuto la straordinarietà dell'impegno richiesto agli enti locali per gli investimenti pubblici nell'attuale contesto (in particolare per il PNRR), prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di farsi supportare prioritariamente e direttamente da società pubbliche secondo modalità semplificate;

- l'art. 9 del DL 77/2021 convertito con la L. n. 108/2021 prevede espressamente la possibilità per le pubbliche amministrazioni (centrali, regioni, enti locali) di avvalersi del supporto tecnico operativo di società "*a prevalente partecipazione pubblica*" (rispettivamente statale, regionale e locale e da enti vigilati) partecipate dalla pubblica amministrazione interessata, quindi a maggior ragione anche da società *totalmente a partecipazione pubblica*, come le società *in house*;

- rispetto alle mere previsioni contenute a suo tempo nel documento "*Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*", la gestione di Acqua Ingegneria appare consolidata, come risulta dal primo bilancio di esercizio 2021 e dal budget 2022-2023-2024 (atti approvati oltre che dall'Assemblea dei Soci, anche dallo stesso Consiglio Provinciale);

- la società al momento dispone di una struttura organizzativa costituita da numerosi tecnici abilitati ed iscritti agli Albi Professionali di riferimento, tra cui il Responsabile Tecnico della società di ingegneria;

- Acqua Ingegneria Srl può contare sul service strutturato e capillare fornito da Ravenna Holding S.p.A, al pari delle società che compongono il gruppo del consolidato, per tutte le attività "centrali" della società (amministrazione, affari societari, affari generali, legale, contratti, personale, sistemi 231/anticorruzione/privacy, servizi informatici, internal audit) che consente una evidente razionalizzazione e rilevante contenimento dei costi. Come evidenziato ad ANAC, infatti, la partecipazione di Ravenna Holding S.p.a. in Acqua Ingegneria Srl appare essenziale al fine di dare compiuta attuazione ai principi di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ("*Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo*

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, ..., nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.”), data l’oggettiva unicità della specializzazione di Ravenna Holding S.p.a. nel fornire service strutturali, generali ed integrati alle società del gruppo;

- Acqua Ingegneria Srl, in quanto società a controllo pubblico, applica in modo integrale gli istituti previsti al riguardo dalla normativa vigente, improntandone l’attuazione in una logica di evidente funzionalità e contenimento dei costi;

- le commesse affidate dai soci a seguito dell’avvio dell’attività hanno evidenziato in concreto la piena capacità e professionalità della struttura societaria;

- la società ha attivato l’iter con l’ente certificatore per ottenere la certificazione ISO 9001 entro il primo quadrimestre 2023, adeguando le sue procedure;

- le tariffe applicate dalle stazioni appaltanti ai servizi di Architettura e Ingegneria (e dunque anche ad Acqua Ingegneria Srl), vengono determinate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”, adottato ai sensi dell’art. 24 “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

- l’art. 5 dello schema di contratto di servizio - convenzione (Allegato 2 alla presente delibera), adeguato rispetto al testo approvato con precedente deliberazione n. 8/2019, tenendo conto delle integrazioni/aggiornamenti introdotti dai soci diretti in fase di sottoscrizione e dovendo tenere conto delle particolarità della Provincia di Ravenna - prevede al riguardo che:

“1. Le spese tecniche delle prestazioni presenti nel quadro economico del servizio di ingegneria/architettura verranno valorizzate secondo la tariffa come attualmente definita dal DM 17/06/2016, Parametri LLPP o eventuali successive modifiche, ridotte di norma del 20%. Parimenti le spese delle prestazioni presenti nel quadro economico non riconducibili alla tariffa come sopra individuata saranno ridotte del 20% o comunque in termini compatibili, secondo prezzi approvati dall’Assemblea. All’importo risultante dalla sconto sulla tariffa dovrà essere aggiunta l’IVA e i contributi previdenziali in quanto dovuti.

2. In casi particolari, quali importi della commessa superiore ad €. 350.000,00 (sulla base del computo come da DM 17/06/2016), ovvero peculiari fattispecie di prestazioni diverse dalle attività di Progettazione e/o Direzione Lavori (a titolo di mero esempio, Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Amministrativo di un’opera, ecc.), le parti potranno concordare condizioni diverse e migliorative per la Provincia di Ravenna ed i soci affidanti, comunque proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, secondo modalità operative da definire con procedura da approvarsi da parte dell’Assemblea dei Soci di Acqua Ingegneria.

6. Nel comune obiettivo di garantire il miglior vantaggio economico possibile per la Provincia di Ravenna, tenuto conto che Acqua Ingegneria non ha fra i propri obiettivi quello di garantire marginalità che vadano oltre il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, le parti convengono che ogni anno verificheranno i parametri economici di gestione delle commesse, con l’obiettivo di verificare l’equilibrio economico

realizzato con l'applicazione del presente articolo 5 e ricercando – in necessario raccordo con i soci diretti della società - le migliori modalità di applicazione del comma 1 del presente articolo. Sarà cura di Acqua Ingegneria fornire una dettagliata ricostruzione dei parametri economici di gestione delle commesse entrate in produzione.”

- è prevista una scontistica (20% sulle tariffe previste dal Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 sia riguardo alle prestazioni che alle spese ad esse applicate), configurata espressamente come variabile a favore del Provincia di Ravenna non solo per attività di maggiore rilevanza o comunque particolari: si prevede infatti un meccanismo periodico di verifica dei parametri economici di gestione delle commesse al fine di rinvenire le condizioni per modificare in aumento la stessa percentuale base di sconto, anche alla luce di quanto potranno in concreto regolamentare i soci diretti in relazione ai soci indiretti come la Provincia di Ravenna (tenendo conto “*che Acqua Ingegneria non ha fra i propri obiettivi quello di garantire marginalità che vadano oltre il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;*”);
- le centrali nazionali o regionali di committenza non prevedono peraltro di norma condizioni per prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, data la loro strutturale diversificazione tecnica ed il necessario riferimento a singole prestazioni, non potendo in ogni caso supportare l’impegno per un pacchetto di prestazioni diversificate e complesse da rendersi con capacità e continuità;
- appare infatti rilevante evidenziare che la scelta dell’affidamento in house ad Acqua Ingegneria S.r.l. assicura alla Provincia di Ravenna la possibilità di operare una riduzione strutturale dei tempi per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, utile soprattutto nei casi in cui il rispetto delle tempistiche sia imprescindibile per avere l’accesso a risorse statali;
- deve considerarsi il diretto beneficio per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, essendo le opere pubbliche destinate strutturalmente e paritariamente alla collettività: ridurre fortemente tempistiche, problematiche, costi procedurali diretti e indiretti nel segmento delle prestazioni tecniche favorisce l’effettiva realizzazione degli investimenti pubblici tutti (direttamente o indirettamente come più sopra precisato);
- la scelta di affidare *in house* ad Acqua Ingegneria Srl prestazioni di servizi di ingegneria e architettura risulta necessario a supporto della struttura tecnica provinciale, secondo uno schema di strumentalità insito nel modello *in house*, può non solo ridurre strutturalmente le tempistiche, ma assicurare altresì massima funzionalità - anche in termini di efficienza - attraverso la possibilità di attuare un integrale e continuo raccordo tra la struttura tecnica della società e quella provinciale;
- il personale della società *in house* svolge di fatto funzioni delegate immediatamente riconducibili all’amministrazione pubblica di riferimento in quanto parte dell’organizzazione dell’amministrazione stessa (parere ANAC - ex AVCP AG7/2012, che cita anche Tar Lazio n. 2241/2011);
- la possibilità di affidare servizi di architettura e ingegneria con modalità in house non esclude il ricorso alle ordinarie modalità di affidamento permettendo all’Amministrazione di operare scelte procedurali basate sull’importanza e sulla particolarità delle opere da realizzare;

Considerato che:

- la durata del contratto di servizio – convenzione (n. 3 anni dalla sottoscrizione inteso come termine per affidare le singole commesse, rinnovabile eventualmente per altri 3 anni), potendo, nel caso, essere disposta la cessazione anticipata con il riconoscimento alla società - per le commesse in atto - delle spese sostenute o comunque da sostenere per impegni contrattuali assunti fino alla data di cessazione del rapporto (art. 6 dello schema di contratto di servizio – convenzione, **Allegato 2** alla presente delibera);
- ogni anno, indicativamente entro il 31 ottobre, il dirigente del Settore “Viabilità” ed il dirigente del settore “Edilizia scolastica e Patrimonio” della Provincia di Ravenna individueranno (previo confronto con Acqua Ingegneria Srl riguardo alla compatibilità e sostenibilità della gestione con gli impegni societari in corso), il budget programmato, non vincolante per la Provincia di Ravenna, delle commesse da affidarsi nell’annualità successiva, determinando in ogni caso in € 500.000,00, come espressamente indicato dal Consigliere delegato Pasi Nicola, in corso di trattazione, riportato nel relativo verbale, comprensivi di contributi e IVA il valore complessivo massimo per intera annualità;
- il budget programmato delle commesse annuali della Provincia di Ravenna verrà conseguentemente inserito nel budget, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci di Acqua Ingegneria Srl, ai fini della valutazione di compatibilità e sostenibilità con la gestione complessiva aziendale;
- date le premesse, si ritengono ricorrere le condizioni previste all’art.192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamando necessariamente quanto nel dettaglio al riguardo indicato nel documento “*Mission e governance di Acqua Ingegneria Srl*” (Allegato A alla delibera consiliare n. 8/2019, **Allegato 1** alla presente deliberazione);
- visto quanto esposto, si ritiene positiva la valutazione della congruità economica;
- in conclusione, si può nel complesso considerare che la scelta dell’in-house providing da parte della Provincia di Ravenna nello specifico contesto assicuri un ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 8 del 05.02.2019 e relativi allegati, in particolare l’allegato A “*Mission e governance di Acqua Ingegneria Srl*” (**Allegato 1** alla presente deliberazione);
- lo schema di contratto di servizio – convenzione per l’affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria Srl e la Provincia di Ravenna (**Allegato 2** alla presente deliberazione) nonché gli schemi di Affidamento singola commessa (**Allegato 2.1**) e Disciplinare tecnico (**Allegato 2.2**);
- gli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016;
- gli artt. 9 e 10 del DL 77/2021 come convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 in vigore dal 1° aprile con efficacia a partire dal 1° luglio 2023;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Viabilità e Dirigente ad interim del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio, e di regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria – dirigente del Settore programmazione Economico Finanziaria , Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Verificato che in merito al presente Atto sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

UDITO l' intervento del Consigliere Bertozzi Stefano e la replica del Consigliere delegato, Pasi Nicola, in atti del verbale della seduta odierna;

OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte di n .1 Consigliere presente in videoconferenza, con voti UNANIMI favorevoli;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse qui richiamate, l'affidamento *in house providing a "cascata"* di servizi di ingegneria e architettura alla società Acqua Ingegneria Srl, società *in house providing* strumentale, controllata indirettamente dalla Provincia di Ravenna attraverso Ravenna Holding S.p.A. (*in house diretto* ed in controllo analogo congiunto da parte del Provincia di Ravenna) ed assicurando pertanto, attraverso la stessa, il controllo analogo congiunto su Acqua Ingegneria Srl;
2. di richiamare riguardo alle motivazioni ed ai presupposti dell'affidamento quanto contenuto nel documento sopracitato in premessa "*Mission e governance di Acqua Ingegneria Srl*" (**Allegato 1** alla presente delibera), oltre a quanto adeguato ed espresso nelle premesse della presente delibera;
3. di approvare lo schema di contratto di servizio - convenzione per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura tra la Provincia di Ravenna ed Acqua Ingegneria Srl (**Allegato 2 e relativi sub allegati 2.1 e 2.2**), a cui accederanno come atti meramente applicativi gli affidamenti delle singole commesse, secondo il modello allegato alla convenzione medesima;
4. di dare atto che il budget annuale delle commesse programmate, anche se a livello non vincolante, verrà comunicato dal dirigente del Settore "Viabilità" e dal dirigente del settore "Edilizia scolastica e Patrimonio" della Provincia di Ravenna (che

assumono il ruolo di referenti del contratto di servizio), ogni anno indicativamente entro il 31 ottobre. Con riferimento ai servizi programmati per l'anno 2023 si potrà procedere con specifica indicazione entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio – convenzione;

5. di autorizzare il Presidente o suo delegato, individuato nella persona del Dirigente del Settore Viabilità e del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna, a sottoscrivere il contratto di servizio; spetta in ogni caso a quest'ultimo la competenza all'adozione/sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla presente deliberazione nonché i successivi contratti applicativi/commesse dello stesso, potendo apportare ai documenti richiamati tutte le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
6. di dare atto che, per quanto specificato in premessa e fatta salva l'efficacia del D. Lgs. n. 36/2023, è doveroso l'avvio della procedura della domanda di iscrizione all'elenco istituito dall'ANAC ai sensi dell'art. 192 del vigente codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che la Provincia ha attivato, in conseguenza della più volte citata delibera di CP n. 8/2019 (istanza ad ANAC ID 5297 prot. 0023570 del 23.03.2023);
7. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali dei dirigenti responsabili l'ordine delle singole commesse, nell'ambito delle quali verranno assunti i relativi impegni di spesa di copertura finanziaria;
8. di dare atto che si provvede all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PALLI VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE INCARICATO
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____